COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANNANTONI

PAC.

250

INDIÇE
Sostituzioni:
Presidente
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):
Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi al per- sonale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole ma- terne, elementari, secondarie e arti- stiche (1888);
Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016); Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi

diritto a norma di legg 28 luglio 1961, n. 831, e modificazioni, 29 marzo 1º 25 luglio 1966, n. 603, e modificazioni, 28 marzo 1º 2 aprile 1968, n. 468, 6 dic	successive 965, n. 336, successive 969, n. 359,
n. 1074 (969)	250
PRESIDENTE	250, 253, 254, 259 263, 264, 265, 266
BARTOCCI	265
DE GREGORIO	254, 263, 264
DEL DONNO	253
Spigaroli, Sottosegretario di la pubblica istruzione	
	263, 264, 265, 266
TRIPODI	253
Zoso, Relatore	. 250, 254, 258 263, 264, 265, 266

PAG

La seduta comincia alle 11,10.

BARTOCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, i deputati Vineis, Ferrari Marte e Castiglione sostituiscono, rispettivamente, i deputati Quaranta, Arfè e Lenoci.

Discussione del disegno di legge: Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (1888); e delle proposte di legge Di Giesi ed altri: Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 (1016); e Zoso ed altri: Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 (969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Gie-

si, Romita, Massari, Scovacricchi e Vizzini: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 »; e Zoso, Giordano, Bardotti, Amalfitano, Bianco, Brocca, Carelli, Casati, Cavigliasso Paola, Corder, Mezzogiorno, Santuz, Trabucchi, Moro Dino: « Immissione in ruolo e assegnazione di sede ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, aventi diritto a norma di leggi speciali: 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1969, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Prima di dare la parola al relatore voglio leggere i pareri fornitici dalla I e dalla V Commissione. Il primo è così formulato: « Parere favorevole a condizione che siano introdotti idonei meccanismi di reclutamento concorsuale del personale docente in sostituzione dell'attuale normativa che ha determinato l'anomala situazione del precariato». Il secondo, invece, recita così: « Parere favorevole al disegno di legge, a condizione che all'articolo 9 sia introdotto un principio di gradualità per l'attuazione del nuovo modello di scuola materna, in modo da consentire nel frattempo l'emanazione dei bandi di concorso per i nuovi diplomati; e che all'articolo 11 siano introdotti meccanismi che consentano il riassorbimento degli insegnanti in soprannumero. Parere favorevole sulle connesse proposte di legge nn. 969 e 1016 negli stessi limiti di copertura del disegno di legge e alle stesse condizioni di cui sopra ».

L'onorevole Zoso ha facoltà di svolgere la relazione.

ZOSO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1888 è, come si sa, il risultato di una lunga e complessa trattativa tra il Ministero e i sindacati della scuola: esso, per-

tanto, nelle sue parti, è il frutto di una analisi e di una mediazione accurata anche dal punto di vista squisitamente tecnico e amministrativo.

Esso giunge alla nostra discussione in sede legislativa un anno dopo la firma dell'accordo Governo-sindacati che è alla sua origine. Per questo motivo, credo che a tutti i componenti di questa Commissione siano state segnalate o siano direttamente giunte pressioni dalle fasce sociali interessate ad una sollecita approvazione del provvedimento.

L'inizio della discussione in questa seduta, l'impegno a svolgerla parallelamente rispetto a quella sulla riforma della scuola secondaria superiore, dimostrano la sensibilità delle forze politiche nell'accettare la ragionevole richiesta dell'urgenza. E, se l'esame inizia solo ora, non può essere mosso addebito alcuno a questa Commissione. Oltre che l'oggettiva importanza e gravità dei problemi ascoltati, ci consiglia la fretta anche la concatenazione delle scadenze e degli impegni prevista dal provvedimento, che dovrebbe essere tutta ripensata qualora non si riuscissero a trovare in tempi abbastanza buoni i necessari accordi. Siamo del resto già in ritardo rispetto alle date che troviamo enunciate.

Oltre alla richiesta dell'urgenza, a tutti noi è giunta anche, credo, la pressione affinché questo disegno di legge, appunto perché frutto di un lungo lavoro di trattativa tra Governo e sindacati, sia approvato così com'è, senza variazioni, emendamenti o aggiunte. Questa richiesta non è, come la prima, ragionevole. Può darsi che arriveremo agli stessi risultati, ma, compatibilmente con le ragioni di urgenza, a noi spetta il compito di smontare, per così dire, il provvedimento analizzandolo minuziosamente in tutte le sue parti. La responsabilità della legge che ne uscirà, giova ricordarlo, è prioritariamente dei legislatori, non del Governo che propone, né tantomeno delle forze sociali che con il Governo hanno trattato e sul Governo hanno fatto pressione.

Non dobbiamo, io credo, considerare questo disegno di legge una sanatoria già

garantita dall'accordo tra i sindacati e il Governo: con le sanatorie, negli ultimi anni, si è costruita, episodicamente, tutta una politica del personale, che non pare abbia conseguito lusinghieri risultati.

Il provvedimento che stiamo esaminando può essere considerato un momento importante di quella politica del personale, che nel nostro paese, anche dopo i decreti delegati, non ha ancora raggiunto la sua normalità, dopo l'esplosione della scolarità degli anni scorsi, che ha in parte giustificato certe politiche di emergenza.

E il problema è, nello stesso tempo, quello del contenimento e della qualificazione della spesa pubblica, di cui tutti oggi, di fronte alla crisi economica e alla difficoltà di reperire risorse, affermano la importanza, e quello di un reclutamento del personale adeguato alle mutate condizioni sociali.

È noto, infatti, che provvedimenti, anche straordinari, necessari ed efficaci in momenti di esplosione della scolarità, diventano non solo controproducenti, ma addirittura fonte di pericolosi squilibri se perpetrati in successivi periodi di stagnazione, quando non di diminuzione della scolarità.

Il nostro paese sta entrando, e per alcune fasce di scolarità è già entrato, proprio in un periodo di arresto, se non di inversione dello sviluppo di domanda di istruzione, e questo comporta notevolissimi problemi; basti pensare che occorre far fronte a fenomeni inerziali di non breve durata, che sono diretta conseguenza, sul fronte della domanda di occupazione scolastica, del periodo precedente di più facile assorbimento.

E se, nel periodo della crescita, specie se tumultuosa, del servizio scolastico, molti, moltissimi problemi si pongono, è anche vero che, almeno dal lato quantitativo, tutto è più facile, e si ha la certezza che il processo di sviluppo sarà in grado di porre rimedio sia alle previdenze sia agli errori di calcolo.

Il fenomeno patologico e macroscopico del precariato è nato, per l'appunto, in un momento di tumultuosa crescita. Certa-

mente si è esagerato nel creare, quasi istituzionalmente, forme di precariato, finendo con privilegiare, come criterio di assunzione del personale, il dato anagrafico su quello culturale. A volte, addirittura, si è reclutato personale libero, fingendo una competenza che non c'era, salvo tentare di darla a posteriori.

Ma tutto questo è comprensibile e in parte rimediabile nel momento della crescita, in cui la necessità impone la rinuncia ad un'accurata selettività e il futuro riserva spazio anche a chi deve ancora inserirsi nel gioco. Questo tempo di larghezza è ora finito, occorre quindi porre fine alla eccezionalità e tornare alla normalità del reclutamento, in cui il fenomeno del precariato deve diventare fatto marginale. Anzi, per così dire, occorre eliminare il precariato come problema, nel momento in cui una amministrazione avveduta e previdente ponga in essere una politica del personale snella ed efficace, come è già delineata nello stato giuridico, senza saltare tappe necessarie, senza dare luogo a provvedimenti eccezionali che hanno la loro logica conclusione, sempre, nella leggina di sanatoria. Il fatto di aver vissuto tanti anni con il problema del precariato, non deve indurci, per pigrizia, a perpetuarne l'esistenza, quando, finito il tumultuoso sviluppo della scolarità è possibile tornare a forme fisiologiche e precise di reclutamento.

E, poiché l'offerta di personale scolastico, preparato da strutture di formazione non sintonizzata con il mercato del lavoro, continuerà ad essere superiore alla domanda, se non vogliamo ridurre la scuola a un grande ente di beneficenza con cui combattere assistenzialmente la disoccupazione intellettuale, è necessario ricorrere alla selezione dei migliori tra gli aspiranti, il che, specie in un periodo di recessione economica, non potrà che migliorare le energie disponibili per la scuola, selezionando appunto gli elementi migliori.

Il problema diventa allora in qual modo effettuare questa selezione per far sì che ne escano i più dotati e preparati; direi, anzi, che il problema è, in ultima analisi, quello della messa a punto, con modifiche, dei meccanismi già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417, i quali già offrono la occasione di operazioni nuove, più efficaci, tali da garantire una selezione più rigorosa e più giusta.

Occorre, però, preliminarmente, riconsiderare tutti quei meccanismi che privilegiano in modo decisivo l'età sui meriti, che precostituiscono diritti per il futuro, che danno, al limite, giustificazioni e alibi per quelle richieste corporative, così ben condite da solenni richiami alla Costituzione, che ci giungono di frequente da sedicenti comitati nazionali.

Occorre impegnarsi, oltre che a resistere a questi appelli, a togliere loro ogni apprezzabile motivazione. Bisogna rompere la spirale dei diritti nuovi che nascono ad imitazione e ad emulazione dei diritti garantiti nel passato.

Lo strumento per effettuare questa svolta c'è ed è il disegno di legge n. 1888, che è al nostro esame. Possiamo utilizzarlo per vagliare la bontà di un accordo tra il sindacato ed il Governo, possiamo approfittare dell'occasione per sciogliere tutti i nodi sul tappeto, per derimere le controversie in atto, per risolvere le pendenze che si sono create e che in non piccola misura abbiamo creato. Tutto questo per liberare il campo e cominciare una normale politica del personale.

Io, naturalmente, opto per il secondo atteggiamento. La annunciata discussione della « legge sul precariato », come viene comunemente definita, ha messo in moto, e ve ne sarete accorti, tutti coloro che hanno qualche cosa da rivendicare. Le petizioni, le esortazioni, gli appelli, le richieste arrivano da ogni dove. Tutti coloro che ritengono di avere qualcosa da segnalare, qualche ingiustizia da denunciare, lo hanno fatto o lo stanno facendo.

Molti, moltissimi problemi affronta lo accordo sindacale con soluzioni più o meno giuste. Io propongo: affrontiamoli tutti, quelli che sono e che verranno a nostra conoscenza, quelli per i quali esi-

stono proposte di legge già presentate e quelli che attendono di trovare da noi una risposta, positiva o negativa, purché definitiva.

Non sarebbe saggio, io credo, lasciare irrisolte pendenze vecchie per poter far presto; già che ne abbiamo l'occasione, affrontiamo tutti i problemi esistenti e conosciuti, in modo da consentire al Governo di dedicarsi alla normale gestione del personale senza residui da sistemare.

Solo in questo modo, ne sono convinto, è possibile riaprire la porta ai giovani meritevoli che si affacciano al mondo della scuola, desiderosi di mettere a frutto una vocazione, giovani del cui destino tutti affermiamo di aver profonda cura, ma che nei fatti, intanto, emarginiamo rendendo sempre più protette le aree occupazionali esistenti, rendendo sempre più frustrate le nuove energie che si fanno avanti.

È nello spirito di queste considerazioni che penso debba essere approfondito il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si richiama a quanto aveva detto in sede referente.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 1888. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

DEL DONNO. Tengo a fare presente che avevo posto come condizione per il passaggio alla sede legislativa la firma dell'accordo anche da parte del Sindacato sociale della scuola. Proprio adesso i rappresentanti di quel sindacato mi hanno detto di non essere stati chiamati. Come mai che questa mia obiezione – che avevo sollevato all'onorevole Di Giesi – non ha trovato riscontro?

PRESIDENTE. Poiché l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa, per tornare alla sede referente occorre che la richiesta sia avanzata da un decimo dei deputati o da un quinto dei componenti la Commissione.

TRIPODI. In quale giorno il Presidente della Camera ha assegnato i progetti di legge in sede legislativa?

PRESIDENTE. La sede legislativa è stata concessa nella seduta del primo giugno. Il Presidente ha comunicato il giorno precedente che era pervenuta la richiesta della VIII Commissione di procedere all'esame in sede legislativa; il primo giugno, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento, il Presidente ha proposto all'Assemblea il trasferimento dei progetti di legge alla medesima Commissione in sede legislativa e, non essendo state avanzate obiezioni, tale proposta è stata accolta.

Trattandosi di decisione dell'Assemblea, su proposta del Presidente, questa può essere cambiata solo a termini di regolamento.

DEL DONNO. Non è vero che non fu fatta alcuna obiezione. Infatti, quando si disse che la riserva del gruppo era sciolta, osservai che si rendeva necessario un collegamento anche con il sindacato sociale scuola; mi sembrava coerente, tanto che sono rimasto meravigliato quando, recandomi al Ministero della pubblica istruzione, mi è stata fatta notare questa esclusione.

Mi domando, pertanto, quale sia la ragione per cui il Sindacato autonomo scuola sia stato escluso.

PRESIDENTE. Poiché la sua riserva non è stata espressa a termini di regolamento, da questo punto di vista non può essere presa in considerazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Gli onorevoli Zoso, La Malfa Giorgio, De Gregorio, Bartocci, Di Giesi hanno pre-

sentato il seguente articolo aggiuntivo, che si colloca prima dell'articolo 1:

ART. 1-bis.

(Incarichi annuali).

Negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura delle cattedre, delle cattedre orario e di tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico annuale.

Analogamente, si provvede con personale docente non di ruolo assunto con incarico annuale per la copertura di tutti i posti disponibili nelle scuole elementari e nelle scuole materne statali, ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo.

I posti disponibili nei ruoli organici del personale non docente di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono coperti in attesa di assegnazione di personale di ruolo mediante incarichi annuali da conferire secondo le modalità previste nello stesso articolo 12.

Non possono essere conferiti incarichi annuali su cattedre o posti che si rendano disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono abrogati l'articolo 1, comma primo, della legge 13 giugno 1969, n. 282; l'articolo 6, comma primo, secondo e ottavo della legge 24 settembre 1971, n. 820; l'articolo unico, comma secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 318 e l'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

DE GREGORIO. Questo articolo aggiuntivo è strettamente connesso alla questione del reclutamento. La sua logica, pertanto, è da vedersi in correlazione alle nuove norme che, in merito, ci riserviamo di introdurre nel disegno di legge n. 1888 attraverso emendamenti che successivamente presenteremo.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei dal relatore un chiarimento. Con questo articolo aggiuntivo viene abolito l'incarico a tempo indeterminato e la non licenziabilità; non mi sembra che dall'articolo si evinca il mantenimento dei diritti acquisiti da parte di coloro i quali attualmente ricoprono un incarico a tempo indeterminato.

Vorrei sapere se l'intenzione è appunto quella di abolire questi diritti acquisiti o se si intende mantenerli con norma transitoria. L'orientamento del Governo, infatti, è legato a questo chiarimento.

ZOSO, *Relatore*. Poiché abroghiamo dei meccanismi che agirebbero per i futuri reclutamenti di personale precario, non vengono toccati i diritti acquisiti in base alle leggi precedenti.

Il personale incaricato a tempo indeterminato non è licenziabile in base alla sua assunzione ed i principi da noi introdotti valgono per i nuovi incarichi.

Ritengo, quindi, che non sia necessario ribadire questo concetto con norma transitoria.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se vengono abrogate le norme che permettono la sistemazione di coloro che hanno un incarico a tempo indeterminato, in effetti questi perdono i benefici.

ZOSO, Relatore. Il problema non è di riconfermare la non licenziabilità per coloro che godono di questo beneficio, bensì di garantire – ed è previsto nelle norme transitorie – la sistemazione per gli incarichi a tempo indeterminato.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con questo chiarimento, il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 1-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE

CAPO I.

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE.

ART. 1.

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi invia ad ogni interessato, nel corso delle operazioni di esame delle domande e di valutazione dei titoli prodotti, una scheda analitica da cui risultino gli accertamenti sulla regolarità della domanda ed i punteggi attribuiti per i titoli valutati.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il provveditore agli studi procede, anche sulla base delle osservazioni presentate, alla compilazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie sono subito dopo pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclamo al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatorie dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei reclami e non sono di per sé impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e

da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il direttore didattico ed il funzionario della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui allo articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui ai precedenti commi dodicesimo e quattordicesimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazione formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono compilate ogni anno, con le modalità e le procedure previste dai commi precedenti per la compilazione delle graduatorie di nuovo incarico.

Gli onorevoli Zoso, De Gregorio, La Malfa Giorgio, Di Giesi e Bartocci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

TITOLO I

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE

CAPO I.

MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE

ART. 1.

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1978-79 costituiscono la prima applicazione per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del precedente primo comma.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi

e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969 n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

I ricorsi previsti dall'ordinanza sono presentati ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale la categoria e sono i più rappresentativi della stessa. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui ai precedenti commi dodicesimo e quattordicesimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

All'ordinanza di cui al quarto comma è allegata una tabella informativa, distinta per cattedra e per posti orario, indicante, per ogni provincia, quanti sono stati i docenti inclusi in ognuna delle graduatorie immediatamente precedenti, e quanti tra essi abbiano ottenuto il conferimento dell'incarico.

1. 1.

Gli onorevoli Zoso, Di Giesi, De Gregorio, Bartocci e La Malfa Giorgio, hanno presentato i seguenti *sub*-emendamenti all'emendamento 1. 1:

Al rigo settimo del quarto comma sostituire « sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione » con le parole « sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, ele-

mentari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime » (0. 1. 1);

Al comma quarto, ultimo periodo, aggiungere « con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione, al servizio prestato e all'esito positivo di concorsi attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale » (0. 1. 2);

Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti: « entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sè impugnabili » (0. 1. 3);

Al comma sesto sostituire le parole: « ricorsi previsti dall'ordinanza sono presentati » con le seguenti: « avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale » (0. 1. 4);

Al settimo comma, rigo settimo, sostituire le parole: « che organizzano su scala nazionale la categoria e sono i più rappresentativi della stessa » con le seguenti: « di cui al precedente quarto comma » (0. 1. 5);

Al nono comma, sostituire le parole: « dodicesimo e quattordicesimo » con le altre: « sesto e ottavo » (0. 1. 6);

Al nono comma sostituire le parole mento per il quale si chiede da: « in sede di osservazioni » sino alla nella graduatoria provinciale ».

fine del comma con le seguneti: « in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie » (0. 1. 7);

Sopprimere l'ultimo comma (0. 1. 8).

ZOSO, *Relatore*. Illustrerò brevemente i *sub*-emendamenti presentati, mentre per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo 1. 1 credo che possiamo rifarci alla discussione svoltasi in sede referente.

In merito al primo sub-emendamento, debbo dire che una più attenta valutazione dei meccanismi del reclutamento ci ha portato a privilegiare il momento della celerità rispetto alla fase più prettamente politico-istituzionale; pertanto, se era apprezzabile la proposta di sostituire la consultazione dei sindacati con la consultazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, si è arrivati alla considerazione che, in realtà, tale procedura sarebbe risultata molto macchinosa avrebbe potuto ritardare notevolmente la emanazione dell'ordinanza. Tenendo poi conto che del Consiglio nazionale della pubblica istruzione fanno già parte, di fatto, i rappresentanti dei maggiori sindacati, abbiamo pensato che snellire in questo modo le operazioni possa essere vantaggioso per il sistema del reclutamento del personale precario.

Per quanto riguarda l'oggetto del subemendamento 0. 1. 2, credo sia opportuno riflettere ancora un momento, in considerazione anche della volontà politica che esiste in proposito e di ciò che sta maturando relativamente al sistema del reclutamento e che non è sempre coerente con quanto è stato annunciato. Ritengo quindi che tale proposta di modifica debba essere riformulata.

DE GREGORIO. Propongo la seguente nuova formulazione del *sub*-emendamento 0. 1. 2: « con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione ed al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale ».

ZOSO, Relatore. Proseguendo in quest'analisi, dirò che con il sub-emendamento 0. 1. 3, dopo un esame tecnico del problema, abbiamo recuperato una parte del testo originario del disegno di legge che in un primo momento avevamo soppresso, per precisare esattamente il tipo di rapporto che esiste tra il singolo docente e l'amministrazione al momento della formazione delle graduatorie. Nella proposta di modifica che abbiamo presentato, si precisa che « entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspirimangono quindi all'incarico »; stralciati, rispetto al testo predisposto dal Governo, quei commi che regolavano questa fase in maniera eccessivamente minuziosa, in modo da lasciare più spazio all'amministrazione nel compilare l'ordinanza. Stabiliamo inoltre che le graduatorie sono definitive e non sono di per sé impugnabili nei ricorsi successivamente presentati avverso il provvedimento di nomina.

Con il *sub*-emendamento 0. 1. 4 abbiamo riprecisato esattamente il problema dei tempi previsti per il ricorso; cioè, se avessimo confermato la soppressione della parte già eliminata durante l'esame del disegno di legge in sede referente, il termine per la presentazione del ricorso sarebbe salito a trenta giorni, con effetti piuttosto negativi per la celerità delle operazioni: per tale ragione, abbiamo ritenuto più opportuno riproporre il termine di quindici giorni dalla effettuazione delle nomine.

Essendo stato rimodificato il comma quarto dell'articolo 1, abbiamo dovuto necessariamente presentare il *sub*-emendamento 0. 1. 5 per motivi di coordinamento; anche i *sub*-emendamenti successivi 0. 1. 6, 0. 1. 7 e 0. 1. 8 sono stati predisposti per le stesse ragioni. A proposito dell'ultimo, vi è ancora da dire che legare l'ordinanza di cui al quarto comma dell'emendamento 1. 1 ad una tabella in-

formativa significherebbe decidere i tempi dell'ordinanza stessa in base al lavoro svolto dall'amministrazione per il reperimento dei dati necessari. Per tale considerazione, riteniamo opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento 1. 1, riservandoci di presentare un ordine del giorno in materia.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il mio parere è favorevole all'emendamento interamente sostitutivo, nonché favorevole al subemendamento 0. 1. 1 - che tra l'altro riporta al testo originario presentato dal Governo -. favorevole al subemendamento 0. 1. 2 - infatti il Governo è d'accordo su tali modifiche e, se non l'avesse fatto il relatore, io stesso avrei presentato un emendamento di tal sorta -, favorevole allo 0. 1. 3, che ripropone l'originario testo governativo, favorevole allo 0. 1. 4 per le ragioni precisate dal relatore ed anche ai subemendamenti 0. 1. 5, 0. 1. 6, 0. 1. 7 - che del precedente è la conseguenza e 0. 1. 8.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione il subemendamento 0. 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0, 1, 2,

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0, 1, 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo 1. 1 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 1.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le

modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale il personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi invia ad ogni interessato, nel corso delle operazioni di esame delle domande e di valutazione dei titoli prodotti, una scheda analitica da cui risultino gli accertamenti sulla regolarità delle domande ed i punteggi attribuiti per i titoli valutati.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il provveditore agli studi procede anche sulla base delle osservazioni presentate, alla compilazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie sono subito dopo pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclamo al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei reclami e non sono di per sé impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla

data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dello ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui al precedente dodicesimo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

La Commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Le graduatorie provinciali per il reimpiego sono compilate ogni anno, con le modalità e le procedure previste dai commi precedenti per la compilazione delle graduatorie di nuovo incarico. Gli onorevoli Zoso, Giorgio La Malfa, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento 2. 1:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 1.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al provveditore agli studi.

I ricorsi previsti dall'ordinanza sono presentati ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale la categoria e sono i più rappresentativi della stessa. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissone rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui al precedente dodicesimo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Gli onorevoli Zoso, Giorgio La Malfa, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno

presentato anche i seguenti emendamenti all'emendamento 2. 1:

Al comma quarto, rigo settimo, sostituire le parole: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con le parole: sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie del personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime.

0. 2. 1.

Al comma quarto, ultimo periodo, aggiungere le parole: con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione, al servizio prestato e all'esito positivo di concorsi, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

0. 2. 2.

Dopo il quinto comma aggiungere i seguenti:

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per sé impugnabili.

0. 2. 3.

Al comma sesto sostituire le parole: I ricorsi previsti dall'ordinanza sono presentati, con le parole: Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

0. 2. 4.

Al comma settimo sostituire le parole: Che organizzano su scala nazionale la categoria e sono i più rappresentativi della stessa, con le parole: di cui al precedente quarto comma.

0. 2. 5.

Al comma ottavo sostituire la parola: dodicesimo, con la parola: sesto.
0, 2, 6.

Al comma ottavo sostituire le parole: in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie, con le parole: in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

0. 2. 7.

ZOSO, Relatore. Per l'illustrazione di questi emendamenti mi richiamo a quanto detto in sede referente.

DE GREGORIO. Per quanto riguarda il subemendamento 0. 2. 2 si rende opportuna la stessa modifica attuafa a proposito dello 0. 1. 2 (il cui testo era identico) nel senso di eliminare le parole « e all'esito positivo di concorsi ». Di conseguenza il testo del subemendamento risulterebbe il seguente: Al comma quarto, ultimo periodo, aggiungere le parole: « con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale ».

PRESIDENTE. Non credo vi sia alcuna obiezione all'accoglimento di tale modifica.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi dichiaro favorevole a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 5.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo 2. 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE.

ART. 3.

(Ambito di validità territoriale delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze).

Le graduatorie provinciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono valide per il conferimento degli incarichi soltanto nell'ambito di ciascuna provincia.

Il personale incaricato, che aspiri a prestare servizio in altra provincia, deve presentare domanda di nuovo incarico al provveditore agli studi della provincia cui aspira.

I trasferimenti nell'ambito della stessa provincia sono disciplinati secondo le norme vigenti.

Gli onorevoli Zoso, Giorgio La Malfa, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

ZOSO, Relatore. Noi proponiamo la soppressione dell'articolo 3 innanzi tutto perché il primo comma prevede la validità degli incarichi soltanto nell'ambito di ciascuna provincia, e questa è una norma già esistente, in secondo luogo perché una simile disposizione avrebbe dovuto essere riconfermata proprio in base alla presenza dell'incarico a tempo indeterminato, incarico che solo qualche minuto fa abbiamo eliminato. In conseguenza di ciò tutto l'articolo 3 diventa superfluo ed esigenze di chiarezza ci impongono di chiederne la soppressione.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A me sembra che il secondo comma dell'articolo 3 abbia una sua ragion d'essere perché non attiene all'incarico a tempo indeterminato ma riguarda semplicemente la possibilità, per coloro che aspirino a prestare servizio in provincie diverse da quella in cui si trovano, di presentare la relativa domanda. Non vorrei, dunque, che, abolendo l'intero articolo, si costringessero gli aspiranti ad un incarico a fare domanda esclusivamente nella provincia di appartenenza.

ZOSO, Relatore. Nel momento in cui noi istituiamo come unica modalità di reclutamento del personale precario l'incarico annuale, è evidente che l'aspirante all'incarico non deve fare altro che richiedere il trasferimento nella provincia desiderata.

Il problema però nasce dal fatto che gli incarichi a tempo indeterminato esistenti che non vengono eliminati da questo disegno di legge erano regolamentati da una norma transitoria. Inoltre, le graduatorie sono biennali per cui non viene concessa la possibilità agli incaricati annuali nel corso del loro incarico di chiedere un'altra provincia, che può essere richiesta, come ho detto, ad anni alterni.

Pertanto la norma che si propone tende ad evitare che durante il cosiddetto « anno morto » si rifacciano le graduatorie.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo pienamente con le osservazioni del relatore ma credo che dovremo accertare se questa possibilità di fare domanda di incarico in una provincia diversa dalla propria sia già stabilita dalla legge, perché se così non fosse, forse sarebbe bene che noi lo precisassimo nei termini indicati dal relatore. Ritengo che questo sia un punto fondamentale che merita l'attenzione della Commissione.

DE GREGORIO. Mi pare che il dibattito sia di pura forma e non di sostanza: infatti, si deve dare per scontata la possibilità, ossia il diritto, di fare domanda per il trasferimento in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui l'onorevole Zoso ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Norme particolari sulle sistemazioni, sul completamento di orario e sul conferimento di incarichi).

Le operazioni di sistemazione, completamento di orario e conferimento di in-

carichi di insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche sono precedute, ove possibile, dal raggruppamento di tutte le frazioni di orario in cattedre e posti orario, che, così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

Le sistemazioni degli insegnanti incaricati perdenti posto ed i completamenti di orario sono effettuati prioritariamente per la classe di concorso relativa all'insegnamento svolto nell'anno scolastico precedente.

Gli onorevoli Zoso, Giorgio La Malfa, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le assegnazioni di conferimento di incarichi si effettuano ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951. (4. 1);

Sopprimere il secondo comma (4. 2).

ZOSO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo, posso dire che si tratta di un puro recepimento di una normativa che è già in vigore e cioè la legge 22 dicembre 1977, n. 951.

BARTOCCI. Credo che ci sia un errore di stampa laddove si dice: « Le assegnazioni » invece di « Le operazioni ».

ZOSO, *Relatore*. Infatti, ha ragione, onorevole Bartocci.

Per quanto riguarda poi la soppressione del secondo comma, questa è stata chiesta in conformità con quanto è stato deciso precedentemente, fatta salva la riserva della norma transitoria.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti, eccetto che per la norma transitoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, di cui l'onorevole Zoso ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé approvate, risulta così modificato:

ART. 4.

Le operazioni di conferimento di incarichi si effettuano ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETER-MINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA

ART. 5.

(Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica).

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79. per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dello ultimo comma dell'articolo 1 del decretolegge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole vicine, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dal ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanare d'intesa con il ministro del tesoro.

Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

Gli onorevoli Zoso, Giorgio La Malfa, Bartocci, Di Giesi e De Gregorio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al secondo comma al sesto rigo dopo le parole: tra istituti e scuole vicine, le parole: possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre.

Aggiungere al terzo comma al terzo rigo dopo le parole: modalità e criteri che, le altre: nel rispetto delle norme vigenti.

ZOSO, Relatore. L'emendamento aggiuntivo al secondo comma è un'indicazione di massima in quanto tende a riunire gli insegnanti di più scuole, però sempre nell'ambito del distretto e purché il numero non sia superiore a tre, per ovvie ragioni di carattere didattico.

L'emendamento aggiuntivo al terzo comma, invece, è stato dettato da ragioni di prudenza.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole

all'emendamento aggiuntivo al secondo comma mentre quello aggiuntivo al terzo comma mi sembra pleonastico, anche perché suona come sfiducia verso il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé approvate, risulta così modificato:

TITOLO II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMI-NAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA

ART. 5.

(Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica).

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decretolegge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizza-

zione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole possibilmente nell'ambito del medesimo distretto
e comunque in numero non superiore a
tre, per mezzo di raggruppamenti fissi
tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

Lo dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme vigenti, saranno stabiliti dal ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanare d'intesa con il ministro del tesoro.

Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,55.

Il CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO